

I PRODOTTI BIOLOGICI

Un prodotto biologico deriva da un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi (concimi chimici, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e l'utilizzo degli organismi geneticamente modificati (Ogm), espressamente vietati dalla normativa europea. Per la fertilizzazione del terreno si usano fertilizzanti naturali come il letame ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, ossia si incorporano nel terreno piante appositamente seminate, come trifoglio o senape, mentre per la difesa delle colture si provvede in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate, e in modo diretto con trattamenti antiparassitari di origine naturale (vegetali, animali o minerali, o minerali) espressamente autorizzati e dettagliati dal Regolamento europeo.

Vedi il sito dell'Unione Europea sull'agricoltura biologica
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it

LA NORMATIVA

Dal 1 gennaio 2009 è diventata attuativa la normativa Ue 834/2007 (che ha abrogato il precedente regolamento 2092/91, recepito in Italia dal D.Lgs. 220/95) sulla produzione e sull'etichettatura biologica. Si tratta di disposizioni più chiare che illustrano in modo completo gli obiettivi, i principi, e le regole di base della produzione biologica. Le modalità di applicazione del Reg. 834 sono contenute nel Regolamento 889 del 2008. Per quanto riguarda il regime delle importazioni da Paesi terzi, si fa riferimento allo specifico Reg. (CE) N. 1235/08 applicativo degli artt. 32 e 33 del Reg. (CE) n. 834/07 del Consiglio.

Legislazione europea sul prodotto biologico

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_it

Secondo le nuove disposizioni, i produttori di cibo biologico nell'Unione europea saranno obbligati a usare il logo biologico Ue a partire dal 1° luglio 2010. Gli importatori di cibo biologico possono scegliere se usare il logo Ue. Il logo Ue, in ogni caso, sarà utilizzato insieme all'indicazione dell'origine del prodotto.

Almeno il 95% degli ingredienti utilizzati per il prodotto finale dovrà essere biologico, per avere il logo biologico Ue.

Tutti gli altri prodotti finali realizzati secondo le norme possono, solo all'interno della lista degli ingredienti, riportare la dicitura "biologico".

Nella produzione biologica è vietato usare gli Ogm.

I prodotti che contengono Ogm non potranno essere etichettati come biologici, eccetto quelli contenenti fino allo 0,9 % di Ogm residui per contaminazione accidentale. Le importazioni di prodotti biologici saranno permesse solo se avranno le garanzie equivalenti del paese d'origine.

Non ci saranno cambiamenti nella lista di sostanze autorizzate nell'agricoltura biologica, mentre è stata creata una base per aggiungere disposizioni sull'acquacoltura biologica, sul vino, le alghe marine e i lieviti.

Il Logo europeo



Vecchio logo



Nuovo logo

COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Un alimento biologico, oltre alle altre diciture di legge previste per tutti i prodotti alimentari, deve riportare obbligatoriamente in etichetta i seguenti elementi:

- **La dicitura “da agricoltura biologica, regime di controllo Cee”:** è una dicitura che indica che il prodotto è stato ottenuto secondo quanto riportato dalla Direttiva CEE 2.092/91 ed è controllato da appositi Organismi di Controllo
- **controllato da "...(*nome dell'organismo di controllo per esteso*) ...":** uno degli Organismi di Controllo attualmente riconosciuti in Italia. Il loro numero varia di continuo e al momento attuale sono una decina circa);
- un codice alfanumerico dove sono riportati
 - a) la sigla del Paese di produzione (IT per l'Italia);
 - b) la sigla dell'Organismo di Controllo (per esempio AIB, la sigla dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica);
 - c) una lettera e un numero che identificano il produttore;
 - d) Lettera T o F per indicare rispettivamente che il prodotto è trasformato o fresco;
 - d) una lettera e un numero che identificano l'autorizzazione alla stampa dell'etichetta.

Quando nell'etichetta è presente questo codice alfanumerico, il consumatore, purtroppo, non è certo che si tratti di un prodotto biologico al 100%.

Infatti, la legge prevede tre livelli di etichettatura:

1. Prodotto alimentare con almeno il 95% degli ingredienti di origine biologica;
2. Prodotto alimentare con almeno il 70% degli ingredienti di origine biologica;
3. Prodotto alimentare ottenuto con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche "in conversione".

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto che può essere considerato biologico al 100%. La tolleranza del 5% è stata introdotta al fine di tener conto della possibilità di impiegare nella trasformazione alimentare sostanze che non sono di origine agricola. Tali sostanze devono essere esclusivamente tra quelle elencate in un apposito allegato alla Reg. CE 2092/91. Nel caso in cui gli ingredienti siano per almeno il 95% di origine biologica è possibile fare riferimento a questa caratteristica nella **Denominazione di vendita dell'alimento**. Per esempio è possibile evidenziare nell'etichetta la dicitura "Biscotti da Agricoltura Biologica". Solo in questo caso è possibile utilizzare il logo europeo dell'agricoltura biologica;

Nel secondo caso, in cui almeno il 70% degli ingredienti è di origine biologica, permangono gli obblighi della situazione precedente, ma non è però consentito fare riferimento alla tecnica di "Agricoltura Biologica" nella Denominazione di vendita dell'alimento. Per esempio, con riferimento alla dicitura precedente, non è possibile evidenziare nell'etichetta "Biscotti da Agricoltura Biologica", ma si dovrà far riferimento esclusivamente alla dicitura "Biscotti". Il riferimento all'Agricoltura Biologica è ammesso solo ed esclusivamente nell'**Elenco degli Ingredienti**, dove, ingrediente per ingrediente, potrà essere fatto un riferimento alla provenienza da Agricoltura Biologica. Per questi prodotti, infine, l'etichetta dovrà riportare la percentuale di materia prima proveniente da Agricoltura Biologica (per esempio, "75% degli ingredienti di origine agricola utilizzati è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica").

Nel caso di un prodotto alimentare ottenuto con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche "in conversione", oltre ad essere presenti tutti gli elementi di etichettatura precedenti, è necessario riportare la tipologia della materia prima utilizzata sia nella **Denominazione di vendita dell'alimento** (per esempio "Prodotto in conversione all'Agricoltura Biologica"), sia nell'**Elenco degli Ingredienti** (per esempio "frumento in conversione all'Agricoltura Biologica").